



**REGOLAMENTO INTERNO PER LE
ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI RELATIVI AI SETTORI SPECIALI
INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI
SENSI DELL'ART. 238, COMMA 7, D. LGS. 12
APRILE 2006 N.163**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.16 del
28.01.2013

INDICE



Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 3 – Responsabile del Procedimento

Art. 4 – Atti autorizzatori

Art. 5 – Criteri e forme delle procedure

Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente

Titolo II - LAVORI

Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

Art. 8 – Lavori d'urgenza

Art. 9 – Lavori di somma urgenza

Art. 10 – Garanzie

Art. 11 – Piani di sicurezza

Art. 12 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 13 – Fasce di valore e modalità di assegnazione

Art. 14 – Verifiche e regolare esecuzione

Titolo IV - NORME COMUNI

Art. 15 – Ulteriori casi di assegnazione

Art. 16 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Art. 17 – Soglie e normative di riferimento

Art. 18 – Aggiornamenti

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito denominato “Codice”), l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, strumentali alle attività proprie dei settori speciali di cui alla Parte III del Codice, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria come definita dalle norme vigenti in materia, che siano soggetti all'applicazione del Codice stesso secondo le norme di quest'ultimo.

2. Per l'individuazione dell'appartenenza di un contratto ai settori speciali, si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 208 del Codice e quelle contenute nella delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del presente Regolamento e nella richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011.

3. Le procedure del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per le procedure ivi indicate. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Codice ed in generale alla disciplina vigente in materia.

5. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o forniture e/o servizi, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina a cui risultano sottoposti.

6. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificialmente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice, fatto salvo quanto stabilito dall'art 2 comma 1-bis del Codice, aggiunto dal comma 7 dell'art. 44, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.

7. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentito, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e secondo le fasce di valore definite al successivo art. 7 per i lavori ed al successivo art. 13 per i servizi e le forniture. Per la classificazione dei contratti di lavori, servizi e forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell'art. 3 del Codice.

Art. 3 – Responsabile del Procedimento

1. La Società, in base al modello di organizzazione prescelto, individua un Responsabile del Procedimento per ogni procedura da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 10 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta.

2. Ove il Responsabile del Procedimento non sia stato espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure interne. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.

Art. 5 – Criteri e forme delle procedure

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, a seconda del caso, può essere applicato il criterio di scelta del prezzo più basso, oppure quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che richiede la previa determinazione di elementi di valutazione variabili – tenendosi conto della peculiare tipologia di opere, forniture e/o servizi di cui si necessita, e dei tempi a disposizione.

2. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

3. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario. Per importi contrattuali fino a 40.000,00 Euro si procederà con lettera commerciale, pertanto non saranno dovute le spese contrattuali. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile mediante pubblicazione sul sito Internet della Società.

4. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. L'accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta.

5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

6. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente

1. L'affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax funzionanti e un indirizzo PEC, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Società medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa contraente, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi all'impresa. La Società può anche avvalersi, ove contrattualmente previsto, dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. In tale caso l'impresa non verrà presa in considerazione per successivi affidamenti almeno per anni uno.

Titolo II - LAVORI

Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori ai sensi dell'art. 14 del Codice, aventi un valore inferiore o pari a 5.000.000,00 Euro.

2. I lavori da eseguire, in considerazione dell'importo, devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore a 40.000,00 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, anche mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del Procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori della stessa o di analoga tipologia.

4. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 500.000,00 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e secondo le procedure di cui all'art. 57, comma 6, del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società a giudizio del Responsabile del Procedimento. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 500.000,00

Euro e inferiore a 1.000.000,00 Euro, si procede nel rispetto dei principi di cui sopra alla consultazione di almeno 10 operatori economici. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 1.000.000,00 Euro e inferiore a 5.000.000,00 Euro, la Società utilizza una delle procedure previste dall'art. 54 del Codice, nel rispetto degli artt. da 55 a 58 del Codice stesso.

5. Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice.

6. L'affidatario, in tutte le procedure di cui ai commi 3 e 4, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 7, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 8. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile del Procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 4 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del Procedimento che intende avvalersene.

7. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alle relative procedure da parte degli operatori precedentemente individuati.

8. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, si applica l'art. 230, comma 3, del Codice.

9. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 40.000,00 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del Procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

10. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 8 – Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del Procedimento e il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

4. Il Responsabile del Procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Società, la quale provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del soggetto competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 10 – Garanzie

1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento, la Società ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione. In caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito a presentare offerta.

2. Di norma, per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si prescinde dalla richiesta di garanzie fidejussorie, mentre la polizza specifica "all risks", solitamente richiesta per lavori superiori al predetto importo, può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'impresa.

Art. 11 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal d.lgs. 09.04.2008, n. 81.

Art. 12 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori di cui al presente Titolo è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all'emissione del Certificato di Regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R 207/2010.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 40.000,00 Euro, il Certificato di Regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

3. E' compito del Responsabile del Procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 13 – Fasce di valore e modalità di assegnazione

1. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia inferiore a 40.000,00 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del Procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per forniture o servizi della stessa o di analoga tipologia.

2. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 200.000,00 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi i cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d'invito, oltre a quanto previsto nell'art. 5, contiene di norma: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

3. L'affidatario, nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 4, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria,

da accertarsi nei modi indicati al comma 5. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile del Procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 2 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del Procedimento che intende avvalersene.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alla relative procedure da parte degli operatori precedentemente individuati.

5. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, la Società utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti discrezionalmente nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 230 a 233 del Codice. I medesimi requisiti vengono richiesti anche nel caso di formazione/aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3. I suddetti requisiti vanno prestabiliti dalla Società prima di ogni procedura di assegnazione o di ogni formazione dei sopra citati elenchi.

6. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 200.000,00 Euro e inferiore a 400.000,00 Euro, si procede mediante gara informale preceduta dalla pubblicazione di avviso contenente le informazioni principali del contratto sul sito Internet della Società per un periodo di almeno quindici giorni. Per l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità morale nonché di quelli di capacità tecnico - professionale ed economico- finanziaria si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Per le assegnazioni di valore appartenente alla fascia di cui al presente comma la Società potrà, in alternativa alle procedure ivi indicate, utilizzare elenchi di operatori economici formati, oltre che con le modalità e nel rispetto dei principi indicati nel presente articolo, mediante forme di pubblicità adeguate agli oggetti dei servizi e/o delle forniture: dovranno in ogni caso essere consultati almeno 10 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

7. Per le assegnazioni di forniture e/o servizi di importo fino a 40.000,00 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico- finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del Procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

8. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 14 – Verifiche e regolare esecuzione

1. L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente Regolamento è seguita dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 3.

2. Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

Titolo IV - NORME COMUNI

Art. 15 – Ulteriori casi di assegnazione

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere anche alle altre procedure indicate nei precedenti Titoli, la Società potrà ricorrere ad assegnazione diretta di contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei seguenti casi, o comunque in casi riconducibili ai principi espressi dall'art. 221 del Codice:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura di assegnazione diretta non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'assegnazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per la Società i tempi richiesti dalle altre procedure concorrenziali di cui al presente Regolamento non possano essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze imprevedute, all'esecuzione dell'appalto iniziale, purché questi ultimi siano assegnati al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla Società, oppure,

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dalla Società all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del Codice, la Società tiene conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del Codice;

j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria.

Art. 16 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. Le procedure del presente Regolamento sono integrate dalle disposizioni in tema di autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base delle apposite deliberazioni annuali dell'Autorità medesima.

Art. 17 - Soglie e normativa di riferimento

1. Le soglie di cui agli articoli 215 (soglie di rilevanza comunitaria nei settori speciali) e 125 (acquisti in economia) del Codice sono adeguate con il meccanismo previsto all'art. 248 del Codice stesso. Pertanto gli importi saranno quelli in vigore al momento dell'acquisto di beni e servizi.

2. Per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 18 Aggiornamenti



1. Ogni intervento normativo del Codice incidente sul presente Regolamento o sulle materie dallo stesso disciplinate si intende automaticamente recepito e costituisce integrazione e/o modifiche del medesimo.